



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

Roma, 7 settembre 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di
PIACENZA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 148/2021_Tirocinio_ Possibilità per il cittadino straniero di essere iscritto nel registro del tirocinio

In relazione al quesito formulato il 20 luglio scorso con il quale si chiede se un cittadino albanese che ha un diploma di laurea straniero ed inoltre ha successivamente conseguito in Italia una laurea magistrale della classe LM-56 possa essere iscritto nel registro del tirocinio, si osserva quanto segue.

Il possesso della cittadinanza italiana non è requisito richiesto dal Regolamento del tirocinio (D.M. 143/2009) per l'iscrizione nel registro dei praticanti. Inoltre, come è noto, a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 137/2012 il requisito della cittadinanza italiana, precedentemente richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. a) del d.lgs. 139/2005, non è più necessario per l'iscrizione nell'albo. L'art. 2, comma 4, del suddetto d.P.R. ha infatti previsto che *"sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso ed all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti"*.

Ne deriva che il soggetto, di qualunque nazionalità, in possesso di uno dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente (art. 40, d.lgs. 139/2005) può richiedere l'iscrizione nel registro del tirocinio, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 143/2009 citato.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani